



egovernment
schweiz · suisse · svizzera

Catalogo dei progetti prioritari

Stato 24 ottobre 2011



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN
CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Introduzione

Il catalogo dei progetti prioritari è un importante strumento di attuazione. Esso elenca i progetti che devono essere attuati in maniera coordinata nel quadro della strategia di e-government Svizzera. Il catalogo è regolarmente valutato dal Comitato direttivo e se del caso aggiornato.

Prestazioni prioritarie (A)

Le autorità forniscono prestazioni alla collettività (ad es. nell'ambito della sicurezza), ma anche alle persone private, alle imprese e alle istituzioni. Il catalogo elenca le prestazioni pubbliche che nell'ottica dell'amministrazione e dei gruppi destinatari presentano un rapporto costi/utilità particolarmente buono se sono fornite elettronicamente. Al riguardo, si fa distinzione tra la necessità di un coordinamento tra organizzazioni (prestazioni A1) e la possibilità di una capillare attuazione a livello decentrato con scambio reciproco di esperienze (prestazioni A2).

Condizioni prioritarie (B)

Affinché le prestazioni elencate sotto A possano essere eseguite elettronicamente, è essenziale definire in modo coordinato le condizioni. Queste riguardano nella maggior parte dei casi aspetti organizzativi, legali, di standardizzazione o tecnici. Il catalogo enumera le condizioni che devono essere sviluppate prioritariamente perché sono necessarie per una grande quantità di prestazioni e perché la loro definizione esige un coordinamento a livello nazionale.

Stato mirato

Il testo che figura nella colonna «Stato mirato» descrive l'obiettivo perseguito al termine di ogni singolo progetto. Tale stato viene raggiunto in tempi totalmente diversi a seconda dei differenti progetti.

Organizzazioni responsabili dell'attuazione

In considerazione della diversità dei progetti definiti come prioritari nel catalogo, gli enti titolari e il finanziamento sono definiti in base alle singole esigenze e disciplinati, se del caso, in una convenzione speciale. Il Comitato direttivo istituisce organizzazioni adeguate come responsabili dei progetti prioritari.

I compiti e le competenze delle organizzazioni responsabili sono disciplinati dall'articolo 16 della convenzione quadro.

A Prestazioni

A1 Prestazioni con obbligo di coordinazione interorganizzazione

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A1.02	<p>Trasmissione dei dati salariali della contabilità delle imprese alle autorità e assicurazioni (soprattutto casse di compensazione, SUVA, assicurazioni private, amministrazioni delle contribuzioni, statistica)</p> <p>Le imprese sono tenute a comunicare regolarmente i loro dati salariali a diverse autorità e assicurazioni. Grazie alla possibilità di trasmettere elettronicamente i dati salariali ai servizi competenti, tutte le imprese sono sgravate in maniera determinante da un dispendio che non crea valore aggiunto. Il programma salariale delle imprese contiene tutti i dati necessari. Esso allestisce per ogni destinatario la serie di dati che gli compete legalmente e la può trasmettere elettronicamente ai servizi desiderati. Per questo tramite l'impresa risparmia circa 40 ore di lavoro. Il potenziale d'incremento dell'efficienza è elevato anche per l'Amministrazione. Secondo alcuni calcoli approssimativi effettuati dalla SECO il potenziale di risparmio annuo ammonta a circa 2,3 miliardi di franchi. Tutti i sistemi di contabilità salariale conosciuti sono certificati swissdec e gli imprenditori trasmettono elettronicamente i loro dati salariali. Grazie alle nuove interfacce con il sistema esistente è possibile trasmettere elettronicamente anche le comunicazioni relative al diritto a prestazioni – come ad esempio all'assicuratore dell'indennità giornaliera in caso di malattia o all'assicurazione infortuni – e quelle concernenti le mutazioni del personale (ad es. LPP, AVS).</p>	Associazione swissdec
A1.04	<p>Sdoganamento di merci (importazione, esportazione, transito)</p> <p>Le formalità di sdoganamento di merci (importazione, esportazione, transito) devono poter essere disbrigate in maniera efficiente e semplice e per il tramite di un portale unico. Anche all'interno dell'Amministrazione lo scambio di dati deve essere effettuato senza interruzione dei media. Le condizioni quadro internazionali (legislazione, standard, sistemi informatici) devono essere prese in considerazione.</p>	Amministrazione federale delle dogane (AFD)
A1.05	<p>Disbrigo di bandi pubblici di concorso, comprese la presentazione e la valutazione delle offerte</p> <p>Grazie a una piattaforma fondata su Internet gli appalti pubblici devono poter essere aggiudicati in maniera semplice, sicura ed economica. I committenti sono coadiuvati da numerosi strumenti e funzioni elettronici dalla pianificazione del bando di concorso alla scelta dell'offerta economicamente più favorevole. Gli offerenti ricevono la documentazione del bando di concorso in forma elettronica e trasmettono, sempre in forma elettronica, le loro offerte. La registrazione elettronica della singole fasi conforta la trasparenza della documentazione tramite la certificazione delle grandezze di riferimento delle diverse esigenze.</p>	Associazione simap.ch

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A1.06	<p>Richieste di permessi di costruzione</p> <p>Il richiedente può inoltrare elettronicamente al servizio competente la richiesta di permesso di costruzione e la documentazione necessaria. Al termine della procedura anche il permesso di costruzione gli è trasmesso elettronicamente. Il richiedente può ricostruire il processo di autorizzazione (<i>tracking</i>), mentre le spese sono fortemente ridotte rispetto alla procedura di autorizzazione ordinaria. I processi interni all'Amministrazione sono ottimizzati e automatizzati ove opportuno, circostanza che comporta un forte incremento di efficienza e di qualità. Un disbrigo elettronico generalizzato è tuttora frenato da importanti ostacoli (ad es. necessità dei documenti cartacei di progettazione). Comunque già a livello di automatizzazione parziale si profila un elevato potenziale di razionalizzazione per quanto riguarda i clienti e l'amministrazione.</p>	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)
A1.07 a-h	<p>Ordinazione e ottenimento di estratti autentici dei registri, attestazioni dello stato civile, copie di importanti atti e di decisioni amministrative</p> <p>Nella procedura con le amministrazioni, gli uffici dei registri e i tribunali, ma anche nelle relazioni con le persone private (ad es., banche, locatori) possono essere allegati estratti autentici di registri, certificati di stato civile, copie autenticate di importanti atti pubblici nel contesto della fondazione di imprese, di affari immobiliari o ipotecari, nonché originali e copie di decisioni concernenti procedure civili, di esecuzione, di fallimento e penali come giustificativi elettronici. Questi documenti possono essere ordinati in forma elettronicamente uniforme, firmati dall'avente diritto e acclusi come allegato elettronico legalmente riconosciuto in un altro processo elettronico d'affari. Ciò comporta un elevato potenziale di razionalizzazione (interno all'Amministrazione) e, per quanto riguarda i clienti, un'accelerazione e una semplificazione del processo di ordinazione e di inoltro nel caso di eventuali processi d'affari successivi.</p> <p>A1.07a: estratto del registro di commercio</p> <p>A1.07b: estratto del registro fondiario</p> <p>A1.07c: estratto delle procedure di esecuzione</p> <p>A1.07d: certificati dello stato civile (atto di matrimonio, atto di nascita, atto di famiglia ecc.)</p> <p>A1.07e: estratto del casellario giudiziale (già in fase di attuazione)</p> <p>A1.07f: copie autenticate di atti pubblici nel contesto della fondazione di imprese, di affari immobiliari e ipotecari (-> standard nazionali per gli atti pubblici certificati secondo il diritto cantonale)</p> <p>A1.07g: originali e copie autenticate di decisioni in materia penale (-> uniformazione delle procedure penali)</p> <p>A1.07h: originali e copie autenticate di decisioni in materia civile, comprese le procedure di esecuzione e di fallimento (-> uniformazione delle procedure civili)</p>	Ufficio federale di giustizia (UFG)

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A1.12	<p>Comunicazione di cambiamenti di indirizzo, arrivi, partenze</p> <p>Le persone che abitano in Svizzera possono comunicare un trasloco alle autorità tramite Internet (cambiamento di indirizzo all'interno del Comune, arrivo, partenza). Non sono più necessarie visite ai Comuni di arrivo e di partenza. Le autorità provvedono affinché tutte le Unità amministrative che devono essere informate ricevano il cambiamento di indirizzo, rispettivamente la comunicazione di arrivo e di partenza (ad es. autorità fiscali e militari, servizio della circolazione stradale, polizia degli stranieri ecc.) e sgravano quindi l'abitante dall'obbligo di garantire personalmente che tutti i servizi interessati vengano informati. Su richiesta il cambiamento di indirizzo è comunicato anche a imprese private (ad es. azienda elettrica e dell'acqua, offerenti di telecomunicazioni). Viene così realizzata la prestazione di comunicazione elettronica con le autorità che figura in testa alle inchieste condotte tra la popolazione.</p>	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)
A1.13	<p>Voto elettronico</p> <p>Oltre al voto personale, alle elezioni alle urne e al voto per corrispondenza, va ora introdotta la possibilità del voto elettronico. Come primo passo occorre rendere possibile la partecipazione alle votazioni e alle elezioni degli Svizzeri all'estero per via elettronica (e-voting). Le soluzioni in merito costituiscono la base di un'estensione capillare a tutti i cittadini. A tale scopo, entro la metà del 2009, i Cantoni devono attuare gli adeguamenti di legge necessari all'e-voting. I registri cantonali degli elettori per gli Svizzeri all'estero sono armonizzati; le soluzioni di e-voting per gli Svizzeri all'estero saranno pienamente produttive da fine 2012.</p>	Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici
A1.14	<p>Accesso semplice e in rete a livello nazionale ai geodati di base, ai geoservizi e alle applicazioni cartografiche interattive per il tramite di un geoportale nazionale svizzero</p> <p>Tramite i geoportali di dati è possibile fornire servizi di geodati e applicazioni cartografiche in Internet (WEB-GIS) ai diversi gruppi mirati. Il servizio dei metadati fornisce informazioni sul genere, la disponibilità e la qualità dei geodati. I geodati possono essere ottenuti on-line tramite i servizi di distribuzione. Grazie ai servizi di visualizzazione e di ricerca è possibile approntare in Internet applicazioni cartografiche interattive semplici come sistemi di informazione al pubblico (ad es. inventari, carte dei pericoli, carte di inondazione, scale idrometriche delle acque, geoinformazioni sull'atmosfera, sul suolo, sulle acque, sulla pianificazione del territorio, sulle misurazioni ufficiali ecc.). L'accesso in rete e la gestione on-line dei geodati di base è effettuata per il tramite dei geoportali e dell'infrastruttura di base.</p>	e-geo.ch

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A1.17	<p>Accesso ai dati della rete svizzera di osservazione dell'ambiente - DaZu NUS</p> <p>La «Rete svizzera di osservazione dell'ambiente RSO» è responsabile dell'approntamento di una base coerente di dati per soddisfare il fabbisogno di informazione in ambito di politica ambientale e delle risorse. La base di dati definita dalla RSO deve essere accessibile rapidamente e semplicemente in ogni momento agli utenti dei dati.</p> <p>Attualmente i dati RSO sono disseminati in una moltitudine di fonti diverse di dati dell'UFAM nonché presso partner esterni, come istituti e uffici cantonali. Il progetto di accesso ai dati DaZu sviluppa l'infrastruttura tecnica per consentire un accesso centrale e uniforme ai dati RSO.</p>	Segreteria della Rete svizzera di osservazione dell'ambiente (RSO)
A1.18	<p>Certificazioni di cambiamenti di stato civile</p> <p>I cambiamenti nell ambito dello stato civile (nascita, matrimonio, morte...) vengono gestiti degli uffici dello stato civile in Infostar. Queste certificazioni sono importanti per molte amministrazioni, soprattutto nei controlli demografici. Le certificazioni devono essere inviate elettronicamente secondo le modalita' del sistema di armonizzazione dei registri.</p>	Ufficio federale di giustizia (UFG)
A1.19	<p>Sistema computerizzato di informazione dei fondi (eGRIS)</p> <p>Grazie a un sistema nazionale computerizzato di informazione dei fondi dovrebbe essere facilitata la richiesta delle informazioni fondiari generali via Internet. Le autorità e l'economia potranno inoltre procurarsi elettronicamente i dati del registro fondiario e svolgere le pratiche con quest'ultimo per via elettronica.</p>	Organizzazione del progetto eGRIS (composta da rappresentanti del SIX Group e dei Cantoni)

A2 Prestazioni con obbligo di coordinazione interorganizzazione

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A2.01	<p>Portale elettronico IVA</p> <p>Le imprese assoggettate all'IVA hanno la possibilità di effettuare l'inoltro regolare del rendiconto IVA per il tramite di un portale elettronico. L'impresa deve annunciarsi e autenticarsi una sola volta per tutte le transazioni che le sono rilevanti. La procedura è molto più facile e trasparente rispetto alla compilazione degli indispensabili formulari cartacei. L'impresa viene fortemente sgravata da lavori senza valore aggiunto. Questa misura di razionalizzazione consente notevoli risparmi anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni.</p> <p>Il rendiconto IVA è uno dei numerosi formulari previsti per l'elaborazione elettronica – ma spicca per il suo volume rispetto agli altri candidati. Nel contempo l'AFC persegue la ricerca di una soluzione integrale per l'e-government orientato alle transazioni, soluzione che non esclude comunque passi pragmatici.</p>	Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
A2.02	<p>Disbrigo delle dichiarazioni di imposta sull'utile e sul capitale / delle dichiarazioni di imposta delle persone private</p> <p>I contribuenti sono coadiuvati attivamente da formulari elettronici, assistenti e calcolatori dell'imposta nella compilazione della dichiarazione di imposta. Dal canto loro le autorità fiscali beneficiano di una maggiore qualità delle dichiarazioni e raggiungono un aumento di produttività grazie alla riduzione dei tempi degli iter.</p> <p>Questo modo di procedere consente ai contribuenti di conservare in maniera strutturata i loro dati personali e di richiamarli ogni anno. La qualità elevata dei dati consente d'altra parte alle autorità fiscali un'elaborazione efficiente grazie all'assistenza automatizzata della tassazione.</p>	Conferenza fiscale svizzera
A2.03	<p>Disbrigo delle richieste di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione di imposta delle persone private</p> <p>Numerose persone private e imprese approfittano ogni anno della possibilità di prorogare il termine di presentazione della loro dichiarazione di imposta. Questo postulato può essere soddisfatto 24 ore su 24 tramite la presentazione della richiesta elettronica di proroga dei termini allo «sportello on-line». La conferma perviene nello spazio di pochi secondi dopo la verifica automatica dei criteri predefiniti di autorizzazione (complesso di norme). Decade così l'esame da parte delle autorità fiscali, dispendioso in fatto di tempo.</p>	Conferenza fiscale svizzera
A2.04	<p>I servizi della Sezione della Circolazione</p> <p>Privati e imprese utilizzano i servizi delle Sezioni della Circolazione* per tutto ciò che concerne permessi di guida o licenze di circolazione. Prendere appuntamenti per sostenere esami di guida, commissionare licenze di condurre, ottenere informazioni, o altri servizi vengono svolti in larga misura elettronicamente. Con questo si intende ridurre i costi per la clientela e incrementare la flessibilità. Gli uffici delle Sezioni per la Circolazione approfittano di un'ottimizzazione dei processi e di una riduzione dei costi.</p>	Associazione dei servizi della circolazione stradale (ASA)

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
A2.05	<p>Richiesta e pagamento di carte di parcheggio</p> <p>I residenti e le persone che esercitano un commercio possono richiedere e pagare elettronicamente le carte di parcheggio. I clienti beneficiano di una maggiore flessibilità e di una diminuzione dei costi, mentre l'amministrazione approfitta di processi continui e ottimizzati tra i diversi servizi e può ridurre complessivamente i costi di processo a suo carico.</p>	CSI, gruppo di lavoro Informatica delle città e dei comuni
A2.06	<p>Ricerca e annuncio di oggetti smarriti</p> <p>L'annuncio o la ricerca di oggetti smarriti possono essere effettuati elettronicamente presso i servizi preposti (in genere l'ufficio comunale degli oggetti smarriti). Anche la corrispondente risposta dell'ufficio degli oggetti smarriti avviene elettronicamente.</p>	CSI, gruppo di lavoro Informatica delle città e dei comuni
A2.10	<p>Autorizzazioni nel settore del lavoro</p> <p>Le imprese possono inoltrare elettronicamente le domande/richieste di autorizzazioni nel settore del lavoro (in particolare per l'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro e l'esercizio della professione). Le autorità mettono elettronicamente a disposizione delle imprese lo stato delle domande e delle decisioni.</p>	Segretaria di Stato dell'economica (SECO) Direzione del lavoro

B Condizioni

B1 Condizioni: condizioni quadro e standardizzazioni

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
B1.02	<p>Basi legali</p> <p>Nell'attuazione dei programmi di e-government il fabbisogno di legiferazione deve essere valutato precocemente e le basi legali da istituire devono essere integrate tempestivamente nella pianificazione come progetti parziali. Le basi metodiche in vista della valutazione tempestiva del fabbisogno di legiferazione per l'e-government sono istituite. Un eventuale fabbisogno generico di legiferazione a livello federale è identificato ed elaborato in eventuali progetti. Un fabbisogno corrispondente è identificato a livello cantonale.</p>	Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)
B1.06	<p>Architettura del Governo elettronico in Svizzera</p> <p>L'architettura di e-government Svizzera costituisce la pianificazione del territorio dell'e-government in Svizzera. Essa istituisce i presupposti affinché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni assemblino autonomamente i pezzi del puzzle che formano, riuniti, un'offerta di e-government funzionante, di facile accesso e utilizzabile in maniera efficiente da parte dei clienti e che può essere elaborata senza interruzione dei media in seno all'Amministrazione. L'architettura favorisce l'utilizzazione multipla delle soluzioni e a evita errori di strutturazione.</p>	Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)
B1.08	<p>Standardizzazione dei dati relativi alle imprese e ai salari</p> <p>La standardizzazione della struttura, dell'importanza e della semantica dei dati concernenti le imprese e dei dati salariali sotto forma di direttive sull'elaborazione e la trasmissione dei dati salariali istituisce le condizioni del loro inoltro elettronico senza ulteriore intervento manuale. La corrispondenza amministrativa tra imprese e autorità può essere automatizzata per questo tramite, in modo da sgravare l'economia da un dispendio che non produce valore aggiunto.</p>	Associazione swissdec
B1.10	<p>Organizzazione per l'elaborazione di un'infrastruttura nazionale dei geodati NGDI</p> <p>Le geoinformazioni costituiscono la base di pianificazioni, misure e decisioni di ogni genere, sia a livello amministrativo che di politica, di economia, di scienza o di persone private. L'infrastruttura nazionale dei geodati NGDI è un sistema di procedure, dispositivi istituzionali, tecnologie, dati e persone che rendono possibile lo scambio reciproco e l'utilizzazione efficiente di dati geografici.</p>	e-geo.ch
B1.12	<p>Standardizzazione di dati riguardanti l'opera o l'immobile</p> <p>La standardizzazione della struttura e del significato dei dati riguardanti l'opera o l'immobile (in particolare dati di edifici, terreni e catastali) crea le premesse affinché tali dati possano essere trasmessi elettronicamente senza intervento manuale. Tutta una serie di iter amministrativi e di processi di scambio di dati può in tal modo essere automatizzato.</p>	Gruppo specializzato eCH Dati riguardanti l'opera o l'immobile

B2 Condizioni: Infrastruttura e servizi

N.	Stato mirato	Organizzazione responsabile dell'attuazione
B2.06	<p>Servizio per l'identificazione e la gestione delle autorizzazioni</p> <p>I servizi per l'identificazione dotano i partner partecipanti alla comunicazione elettronica con le autorità (se del caso anche macchine) di identificatori immediati inconfondibili. Con l'ausilio di questi identificatori i partner possono riconoscere in maniera affidabile i loro interlocutori. I servizi di autorizzazione definiscono i diritti dei partner identificati e garantiscono che i partecipanti alla comunicazione elettronica con le autorità possano visionare i dati e ottenere prestazioni soltanto se vi sono autorizzati.</p>	Gruppo specializzato eCH Identity and Access Management
B2.08	<p>Fatturazione e disbrigo elettronici dei pagamenti</p> <p>Per il disbrigo elettronico di prestazioni pubbliche a pagamento è necessaria una procedura di fatturazione e di disbrigo elettronici dei pagamenti.</p> <p>Le autorità elvetiche dispongono di servizi modulari standardizzati di fatturazione e di disbrigo elettronico dei pagamenti, che possono essere integrati a basso costo nei diversi processi on-line. È disponibile una serie di soluzioni idonee e standardizzate sulle diverse ipotesi di esigenze, come strumenti di ausilio, che coadiuvano le Unità amministrative nella scelta e nell'impiego delle soluzioni. Questa circostanza accresce l'efficienza sia a livello di sviluppo che di esercizio di prestazioni pubbliche a pagamento.</p>	Amministrazione federale delle finanze (AFF)
B2.09	<p>Servizio per l'archiviazione elettronica</p> <p>La documentazione relativa agli affari amministrativi che deve essere disponibile nel tempo per motivi giuridici viene archiviata, questo anche quando è disponibile sotto forma di documentazione digitale.</p> <p>Per raggiungere questo obiettivo sono necessari concetti e strategie idonei, nonché strumenti appropriati di archiviazione digitale. Gli archivi stabiliscono le loro esigenze in maniera coordinata.</p>	Conferenza dei direttori degli archivi (ADK)
B2.10	<p>Servizi a sostegno dell'elaborazione di giustificativi elettronici</p> <p>Nel caso di numerosi processi d'affari con gli uffici dei registri, le amministrazioni e i tribunali, ma anche con le imprese, devono essere prodotti giustificativi (in parte sotto forma di atti pubblici e di decisioni procedurali) in allegato (cfr. prestazioni A1.07).</p> <p>Grazie alle norme tecniche, agli standard, alle best practices, ai services e alle componenti, le autorità competenti, ma soprattutto gli uffici notarili, sono in grado di allestire a costi convenienti le infrastrutture tecniche necessarie per produrre in forma elettronica standardizzata, fornire e mettere a disposizione per l'ordinazione elettronica i documenti corrispondenti.</p>	Ufficio federale di giustizia (UFG)
B2.11	<p>Infrastruttura di rete comune per tutti i livelli amministrativi</p> <p>La Confederazione, i Cantoni e i Comuni comunicano tra di loro per il tramite di una rete complessiva e sicura, comprensiva di tutte le reti delle singole organizzazioni a ogni livello (Confederazione, Cantoni e Comuni). Essa costituisce un quadro giuridico, concettuale, tecnico e operativo per l'istituzione e l'esercizio economici e sicuri della comunicazione tra tutte le autorità elvetiche.</p>	Conferenza svizzera sull'informatica (CSI)

Progetti conclusi

N.	Stato mirato	Decisione del
A1.01	<p>Fondazione di imprese, comunicazione delle mutazioni</p> <p>Per il tramite di un portale centrale (Portale PMI) viene offerta una collezione completa di informazioni su tutte le situazioni nella vita di un'impresa. Con pochi clic l'imprenditore trova una risposta semplice e comprensibile su queste situazioni e può successivamente registrare le informazioni eventualmente necessarie compilando un formulario interattivo, firmarle digitalmente e trasmetterle elettronicamente. Le pertinenti autorità (registro di commercio, amministrazione fiscale, AVS, SUVA, statistica ecc.) vengono informate e coinvolte nel processo automaticamente. Anche i giustificativi necessari possono essere trasmessi in forma elettronica.</p> <p>Il disbrigo elettronico è fonte di una sensibile semplificazione e accelerazione sia per i servizi coinvolti (amministrazione, uffici notarili) sia per gli imprenditori.</p>	20.06.2011
A1.03	<p>Disbrigo degli affari tra le casse di compensazione e i loro affiliati (imprese), ad es. mutazioni concernenti i collaboratori (imprese)</p> <p>Le imprese sono tenute a dichiarare i loro collaboratori alla competente cassa di compensazione. Le casse di compensazione offrono ai loro membri la possibilità di disbrigare elettronicamente le loro comunicazioni in ambito di mutazioni (copertura del 100 %). Le imprese utilizzano questa prestazione e trasmettono effettivamente le comunicazioni per il tramite di questo canale. Il disbrigo elettronico dei frequenti contatti tra imprese e casse di compensazione accresce notevolmente l'efficienza e la qualità dei dati su entrambi i fronti.</p>	04.11.2010
A1.15	<p>Inoltro di dati agli uffici di statistica</p> <p>Per le loro valutazioni statistiche gli uffici di statistica utilizzano nella misura del possibile i dati disponibili nei registri. Oltre a uno sgravio per le persone interrogate, risultano anche notevoli risparmi e possibilità di valutazione più frequenti. Se il rilevamento diretto permane necessario – soprattutto in ambito di statistica delle imprese – i clienti hanno la possibilità di inoltrare elettronicamente i dati da rilevare. Si può così evitare interruzioni dei media e aumentare la qualità dei dati. La crescente automatizzazione dei processi di rilevamento riduce notevolmente il dispendio sia per chi fornisce i dati, sia per le autorità.</p>	03.11.2009
A1.16	<p>Gestione del settore agricolo (ASA 2011)</p> <p>La Confederazione istituisce in collaborazione con i Cantoni e con l'economia privata un sistema nazionale di informazione sull'agricoltura. Tale sistema coadiuverà l'esecuzione di atti legislativi validi a livello nazionale in ambito di agricoltura e, nel rispetto della protezione dei dati, potrà essere utilizzato anche per le esigenze private, come i controlli dei marchi. Ne costituiscono inoltre gli obiettivi principali l'eliminazione dei doppi, soprattutto a livello di utenti, come pure l'ottimizzazione della qualità e dell'aggiornamento dei dati. Il sistema di informazione previsto collega i sistemi cantonali esistenti nel settore della gestione agricola ai sistemi della Confederazione, come il sistema di informazione sulla politica agricola (AGIS), la banca dati sul traffico di animali (TVD), la banca dati sul latte (DBMilch), le applicazioni concernenti i flussi di concime aziendale (Hoduflu) e la frutta (Obst.ch) e il sistema di informazione del servizio veterinario pubblico (IS-Vet).</p>	20.06.2011

N.	Stato mirato	Decisione del
A2.08	<p>Accesso a dati giuridici</p> <p>I dati giuridici di tutti i livelli federali (legislazione, decisioni ecc.) sono articolati secondo strutture uniformi, accessibili gratuitamente a chiunque in forma elettronica. Il dispendio di ricerca per l'utente e il «dispendio di informazione» delle autorità sono esigui.</p>	24.10.2011
B1.01	<p>Consolidamento dell'organizzazione per il progetto di attuazione del Governo elettronico</p> <p>Le organizzazioni definite nella convenzione quadro concernente la collaborazione in Svizzera in ambito di e-government (comitato direttivo, consiglio di esperti, segreteria) sono istituite e operative. Gli strumenti di attuazione (catalogo dei progetti prioritari, roadmap, cockpit, modelli di finanziamento e di gestione) sono attualmente disponibili e i corrispondenti processi di aggiornamento sono stati introdotti. La collaborazione tra la segreteria e le organizzazioni già esistenti, come la CSI, la Conferenza dei cancellieri di Stato e l'associazione eCH è istituzionalizzata.</p>	03.11.2009
B1.03	<p>Inventario uniforme e banca dati di riferimento delle prestazioni pubbliche</p> <p>Il presente inventario comprende le prestazioni pubbliche rilevanti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nei confronti dei clienti. Questa condizione centrale:</p> <p>fornisce una banca comune e uniforme di dati di riferimento sulle prestazioni pubbliche, utilizzabile a livello nazionale;</p> <p>consente una strutturazione uniforme e una gestione economica dell'offerta di prestazioni sui portali di e-government;</p> <p>consente una creazione in comune delle prestazioni di e-government (interoperabilità).</p> <p>L'«inventario delle prestazioni pubbliche» in quanto tale non è uno strumento autonomo, ma fa parte della documentazione di riferimento dell'architettura di e-government. La documentazione di riferimento consta di un pacchetto di direttive (standard eCH) e di descrizioni di risultati (conformemente a questi standard).</p> <p>Il progetto B1.03 non comprende quindi soltanto un inventario delle prestazioni, ma deve anche contenere ulteriori componenti della documentazione di riferimento. Ai fini dell'allestimento della documentazione di riferimento è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di CaF, SECO, OSIC ed eCH.</p>	24.10.2011
B1.04	<p>Identificatore personale uniforme</p> <p>Numerosi uffici dei registri e amministrazioni (servizio dello stato civile, controllo degli abitanti, catalogo elettorale, amministrazioni fiscali, istituzioni delle assicurazioni sociali, registro di commercio) si scambiano dati personali nel quadro delle prescrizioni legali. Dal 1° luglio 2008 sarà introdotto un nuovo numero anonimo AVS a 13 cifre. La legge sull'armonizzazione dei registri disciplina l'utilizzazione del numero AVS come identificatore personale, ciò che migliora notevolmente l'impiego delle informazioni esistenti. In presenza di una base legale lo scambio di informazioni può essere automatizzato (elettronicamente), migliorando notevolmente l'efficienza e la qualità dei dati.</p>	04.11.2010

N.	Stato mirato	Decisione del
B1.05	<p>Identificatore uniforme delle imprese</p> <p>Il numero unico di identificazione delle imprese in base al registro delle imprese tenuto dall'Ufficio federale di statistica determina il numero di identificazione delle imprese di diverse amministrazioni (ad es. numero del registro di commercio, numero IVA ecc.) ed elimina pertanto i doppi. In ambito di trasmissione elettronica dei dati tra le imprese e l'amministrazione (ma anche nel quadro dei processi B2B o G2G-) è necessaria un'identificazione sicura e affidabile del mittente. Il numero unico di identificazione UID accresce sensibilmente l'efficienza e l'effettività in ambito di trasmissione, cura e utilizzazione dei dati. Dal canto loro, le imprese sono notevolmente sgravate sul piano amministrativo in tutti i settori della comunicazione elettronica con le autorità.</p>	24.10.2011
B1.07	<p>Standardizzazione dei dati personali</p> <p>La standardizzazione della struttura, dell'importanza e della semantica dei dati personali istituisce le condizioni del loro inoltro elettronico senza ulteriore intervento manuale. Tutta una serie di iter amministrativi e di processi di scambio di dati può essere automatizzata per il suo tramite.</p>	20.06.2011
B1.09	<p>Armonizzazione dei registri</p> <p>La struttura federalistica della Svizzera con il proprio assetto di competenze ha determinato un paesaggio diversificato in ambito di registri. La legge sull'armonizzazione dei registri del giugno 2006 disciplina l'armonizzazione dei registri relativi alle persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'armonizzazione rende confrontabili i registri dal profilo dei contenuti e dell'attualità dei dati. Essi possono pertanto essere utilizzati per rilevamenti statistici della popolazione. Inoltre tutti i livelli dell'amministrazione pubblica possono sfruttare i registri armonizzati per semplificare i loro lavori burocratici, soprattutto nel caso dei processi amministrativi trasversali.</p>	24.10.2011
B1.11	<p>Standard a livello svizzero per lo scambio di incartamenti e documenti elettronici</p> <p>Lo standard costituisce un'importante base ai fini dell'interoperabilità nella comunicazione elettronica con le autorità. Esso definisce l'applicazione specializzata, la struttura dei dati e il set di base di oggetti e di metadati per lo scambio di documenti/incartamenti in formato .XML. I documenti/incartamenti possono pertanto essere scambiati tra organizzazioni e autorità, senza interruzione dei media, mediante un'interfaccia uniforme, ossia direttamente da un'applicazione di gestione degli affari (gestione dei documenti, record management-, gestione degli affari o applicazione specializzata) all'altra ed essere assegnati per questo tramite a un affare corrente. La trasmissione può essere effettuata per il tramite di una piattaforma qualsiasi.</p>	20.06.2011

N.	Stato mirato	Decisione del
B2.01	<p>Accesso alle prestazioni elettroniche pubbliche (portali)</p> <p>Le informazioni e prestazioni pubbliche disponibili elettronicamente sono accessibili alle persone che le richiedono. Tale accesso è orientato verso l'attuale situazione di vita e commerciale del richiedente. Si tratta generalmente di persone private o di collaboratori di un'impresa, di un'organizzazione o di un'altra autorità), ma sempre più sovente di macchine.</p> <p>Il nuovo modello d'affari eCH prevede la distinzione tra produzione (produzione e fornitura della prestazione) e distribuzione (offerta di prestazioni, rispettivamente ottenimento della prestazione da parte del cliente). È pertanto necessario definire sia l'accesso alla produzione, sia quello alla distribuzione.</p>	24.10.2011
B2.02	<p>Servizio degli elenchi e delle competenze delle autorità svizzere</p> <p>Il servizio degli elenchi informa a livello svizzero, a tutti i livelli federali (Confederazione, Cantoni e Comuni), in merito alle prestazioni fornite dalle singole Unità amministrative, rispettivamente in merito alle competenze di prestazione di tali unità.</p>	24.10.2011
B2.04	<p>Servizio dei formulari elettronici</p> <p>Grazie ai formulari elettronici i dati dei clienti sono trasmessi in maniera strutturata all'amministrazione. Presso quest'ultima i dati rilevati possono essere immessi direttamente nelle applicazioni proprietarie specializzate. Nel caso dei processi interuffici i dati dei clienti sono sempre forniti. In futuro pertanto il nome, il domicilio, la data di nascita o la ditta, il numero IVA e del registro di commercio saranno immessi una sola volta, direttamente dal cliente, per il tramite di una soluzione front-end. Questa automatizzazione riduce le fonti di errore e il dispendio di lavoro manuale. Inoltre il servizio alla clientela sarà migliorato perché in caso di richieste supplementari o ripetute la parte statica del formulario potrà essere compilata automaticamente in precedenza (ad es. dichiarazione di imposta).</p> <p>Il servizio elettronico dei formulari sarà messo a disposizione dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni e dovrebbe affermarsi presso ampie cerchie.</p>	20.06.2011
B2.05	<p>Servizio per lo scambio elettronico di dati a livello sovraordinato</p> <p>Ogni transazione che va oltre i limiti di un'autorità necessita di un'infrastruttura che assuma il trasporto affidabile e la distribuzione delle informazioni (in maniera paragonabile alla Posta). Ciò concerne lo scambio di dati tra applicazioni delle autorità, il collegamento con i sistemi di gestione degli affari per il disbrigo dei processi interautorità e il traffico protocollato e vincolante (analogo agli «invii raccomandati») tra autorità (ad es. tribunali) e i loro clienti (ad es. avvocati, notai). Per questo scambio di dati si dispone con Event Bus Svizzera di un'infrastruttura di scambio sicuro ed efficiente dei dati, approntata da una rete di offerenti cooperanti.</p>	24.10.2011
B2.07	<p>SuisseID</p> <p>I certificati elettronici sono un mezzo efficace per disbrigare transazioni tramite Internet. Nei casi in cui la legge prevede la forma scritta, in assenza di quest'ultima gli affari non possono essere disbricati elettronicamente. Speciali servizi di rilascio emettono i certificati e li ritirano in caso di compromissione.</p>	20.06.2011

Roadmap E-Government Svizzera, Condizioni


Stato Ottobre 2011

No.	Progetto	ffO	2008				2009				2010				2011				2012				2013			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
B1.02	Basi legali	Ufficio federale di giustizia (UFG)																								
B1.06	Architettura del Governo elettronico in Svizzera	OSIC																								
B1.08	Standardizzazione dei dati relativi alle imprese e ai salari	Associazione swissdec																								
B1.10	Organizzazione per l'elaborazione di un'infrastruttura nazionale dei geodati NGDI	e-geo.ch																								
B1.12	Standardizzazione di dati riguardanti l'opera o l'immobile	Gruppo specializzato eCH																								
B2.06	Servizio per l'identificazione e la gestione delle autorizzazioni	eCH- Identity and Accessmgmt.																								
B2.08	Fatturazione e disbrigo elettronici dei pagamenti	AFF																								
B2.09	Servizi per l'archiviazione elettronica	Conf. direttori degli archivi																								
B2.10	Servizi a sostegno dell'elaborazione di giustificativi elettronici	Ufficio federale di giustizia (UFG)																								
B2.11	Infrastruttura di rete comune per tutti i livelli amministrativi	CSI																								

Condizioni conclusi:

- B1.01 Consolidamento dell'organizzazione per il progetto di attuazione del Governo elettronico
- B1.07 Standardizzazione dei dati personali
- B1.11 Standard a livello svizzero per lo scambio di documenti e incartamenti elettronici
- B1.03 Inventario uniforme e banca dati di riferimento delle prestazioni pubbliche
- B1.09 Armonizzazione dei registri
- B2.02 Servizio degli elenchi e delle competenze delle autorità svizzere

- B1.04 Identificatore personale uniforme
- B2.04 Servizio dei formulari elettronici
- B2.07 SuisseID
- B1.05 Identificatore uniforme delle imprese
- B2.01 Accesso alle prestazioni elettroniche pubbliche (portali)
- B2.05 Servizio per lo scambio elettronico di dati a livello sovraordinato



Colofone

Editore, Redazione e Distribuzione:
Segreteria E-Government Svizzera
Organo strategia informatica della Confederazione OSIC
Friedheimweg 14
CH-3003 Berna
info@egovernment.ch
www.egovernment.ch/it

Edizione:
Ottobre 2011

Diritti:
Tutti i diritti riservati
© Copyright E-Government Svizzera